



AREA 5 PATRIMONIO

Via Gramsci n. 17 – 71121 Foggia

RELAZIONE TECNICA

Schema di Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

Relazione illustrativa e tecnico-giuridica di accompagnamento al “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani” del Comune di Foggia costruito come strumento di amministrazione condivisa rigorosamente inserito nel quadro della L. 241/1990, del TUEL, del Codice dei contratti pubblici, della disciplina sulla trasparenza e dei principi della contabilità pubblica.

La relazione chiarisce come il regolamento si fonda sul principio di sussidiarietà orizzontale, ma ne delimita con precisione l’ambito, escludendo ogni sovrapposizione con contratti pubblici, concessioni patrimoniali, procedimenti del Terzo settore e autorizzazioni di settore.

Viene spiegato che il testo disciplina in modo organico i soggetti coinvolti, i principi generali, le modalità di presentazione e valutazione delle proposte, il contenuto degli accordi di collaborazione e le diverse forme di intervento su spazi pubblici, edifici, beni digitali e progetti di rigenerazione. Contiene specifica sessione sui profili di legalità amministrativa, trasparenza, sicurezza, rendicontazione, responsabilità e tutela del patrimonio comunale, con particolare attenzione al divieto di usare il regolamento per attribuire vantaggi economici indebiti o per eludere le procedure tipiche previste dall’ordinamento.

REDAZIONE

Dirigente Servizio Patrimonio: Ing. F.sco Polo Affatato

Coordinatrice Servizio Patrimonio: D.ssa Paola Francesca Russo

MARZO 2026

DOCUMENTO ISTITUZIONALE - USO INTERNO / ISTRUTTORIO

C_D643 - - 1 - 2026-04-08 - 0052954



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

Premessa metodologica. Il testo regolamentare esaminato si colloca nel perimetro dell'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani, assumendo quale fondamento il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma, Cost., ma delimitandone espressamente l'operatività rispetto ai contratti pubblici, alle concessioni patrimoniali, agli istituti tipici del Terzo settore e ai procedimenti autorizzatori di settore.

Tale impostazione è coerente sia con il quadro costituzionale, sia con la lettura offerta dalla Corte costituzionale sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e soggetti della società civile, in particolare nella sentenza n. 131/2020, che valorizza il coinvolgimento attivo dei soggetti del Terzo settore entro le forme e i limiti fissati dalla legge.

Sul piano amministrativo, il baricentro resta correttamente ancorato alla L. n. 241/1990 e all'art. 107 TUEL; sul piano della trasparenza e dei vantaggi economici, assumono rilievo l'art. 12 della L. n. 241/1990 e gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; sul piano contabile, rilevano i principi di economicità, equilibrio di bilancio e corretta valorizzazione del patrimonio pubblico.

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

La disposizione ha funzione fondativa e di chiusura del sistema. Essa individua l'oggetto del regolamento nella disciplina delle forme di collaborazione tra Comune e cittadini attivi per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, precisando però, con formula corretta e necessaria, che il regolamento non è fonte sostitutiva delle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023, né delle concessioni, locazioni, comodati e altri atti dispositivi del patrimonio, né dei procedimenti di co-programmazione e co-progettazione ex D.Lgs. n. 117/2017, né dei procedimenti urbanistico-edilizi, ambientali, paesaggistici, culturali, sanitari e di sicurezza. La rilevanza dell'articolo è primaria, poiché scongiura il rischio di utilizzare il modello collaborativo come strumento surrettizio di affidamento, di concessione patrimoniale atipica o di deroga a discipline speciali. È giuridicamente coerente il richiamo alla necessaria compatibilità con la destinazione del bene, con il suo regime giuridico, con l'interesse pubblico concreto e con gli equilibri di bilancio. Riferimenti essenziali: art. 118, ultimo comma, Cost.; artt. 97, 114, comma 2, e 117, comma 6, Cost.; art. 107 D.Lgs. n. 267/2000; L. n. 241/1990; D.Lgs. n. 36/2023; art. 55 D.Lgs. n. 117/2017; D.Lgs. n. 33/2013. La sentenza Corte cost. n. 131/2020 conferma che gli strumenti collaborativi si collocano entro un perimetro legale definito e non fungono da modulo libero svincolato dalle discipline di settore

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, nonché nel rispetto degli artt. 3, 97, 114, comma 2, e 117, comma 6, della Costituzione, le forme di collaborazione tra il Comune di Foggia e i cittadini attivi per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il regolamento definisce principi, criteri, procedure, forme di sostegno, modalità di controllo, obblighi di trasparenza e regole di responsabilità applicabili ai rapporti di amministrazione condivisa aventi ad oggetto beni comuni urbani.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano quando l'intervento dei cittadini attivi, spontaneo o sollecitato dal Comune, richieda il coordinamento, il consenso o il supporto dell'Amministrazione comunale.
4. Il presente regolamento non costituisce disciplina sostitutiva:
 - a) delle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture soggette al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

- b) delle concessioni, locazioni, comodati e, in generale, degli atti dispositivi del patrimonio disponibile o indisponibile dell'Ente disciplinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali di settore;
 - c) delle sponsorizzazioni, dei partenariati speciali previsti da norme speciali e degli altri istituti negoziali tipici;
 - d) dei procedimenti di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento con enti del Terzo settore disciplinati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - e) dei procedimenti urbanistici, edilizi, paesaggistici, ambientali, culturali, di sicurezza, sanitari o di polizia amministrativa disciplinati dalla normativa vigente.
5. L'applicazione del presente regolamento è in ogni caso subordinata alla compatibilità dell'intervento con la destinazione del bene, con il regime giuridico del medesimo, con l'interesse pubblico concreto perseguito dall'Ente e con gli equilibri di bilancio.
6. I rapporti disciplinati dal presente regolamento si estrinsecano in provvedimenti amministrativi e, ove occorra, in accordi o altri atti di natura non autoritativa, nel rispetto della legge n. 241/1990, del TUEL, del D.Lgs. n. 33/2013, del D.Lgs. n. 81/2008, del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 2 - (Definizioni)

L'articolo svolge una funzione di tassonomia giuridico-amministrativa. Le definizioni di beni comuni urbani, cittadini attivi, proposta di collaborazione, accordo di collaborazione, interventi di cura, gestione condivisa, interventi di rigenerazione, spazi pubblici, edifici e struttura competente sono formulate in modo da rendere determinato l'ambito applicativo del regolamento. Particolarmente rilevante è la clausola finale secondo cui la qualificazione di un bene come bene comune urbano non ne modifica il regime patrimoniale, la destinazione urbanistica, il titolo di appartenenza o il regime di disponibilità. Tale precisazione è essenziale sul piano amministrativo e contabile, poiché esclude qualunque effetto auto-mutativo del titolo giuridico del bene in via regolamentare. Ne deriva che il regolamento disciplina forme di collaborazione sull'uso, cura e valorizzazione civica del bene, ma non altera il regime del patrimonio comunale. Tale impostazione è coerente con i principi espressi dalla magistratura contabile in tema di indisponibilità del patrimonio a fini diversi da quelli consentiti e di necessaria motivazione dell'eventuale vantaggio economico connesso all'uso del bene pubblico. Fondamenti: art. 12 L. n. 241/1990; principi di legalità patrimoniale e contabile; orientamenti Corte dei conti sulla concessione in comodato o uso gratuito di immobili pubblici, ammissibile solo in presenza di motivazione pubblicistica specifica.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

Beni comuni urbani: i beni materiali, immateriali e digitali che il Comune e la comunità amministrata riconoscono, con atto espresso o attraverso procedure partecipative, come funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale, alla sostenibilità, all'inclusione e alla tutela degli interessi delle generazioni future.

Comune o Ente: il Comune di Foggia, nelle sue articolazioni istituzionali e organizzative competenti *ratione materiae*.



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

Cittadini attivi: persone fisiche, singole o associate, formazioni sociali, enti del Terzo settore, comitati, istituzioni scolastiche, soggetti collettivi e, nei limiti di compatibilità con il presente regolamento, altri soggetti privati senza finalità prevalente di lucro nell'ambito della specifica proposta, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Proposta di collaborazione: l'istanza o manifestazione di interesse con la quale i cittadini attivi avanzano al Comune una proposta di intervento ovvero rispondono a un avviso o a una sollecitazione dell'Ente.

Accordo di collaborazione: l'atto consensuale, accessivo o conseguente al procedimento amministrativo, con cui Comune e cittadini attivi definiscono oggetto, finalità, durata, attività, modalità operative, sostegni, obblighi, controlli, responsabilità e cause di cessazione del rapporto collaborativo.

Interventi di cura: attività di protezione, conservazione, manutenzione, pulizia, presidio civico, miglioramento della fruibilità e manutenzione leggera dei beni comuni urbani, prive di trasformazioni edilizie o urbanistiche incompatibili con il regime del bene.

Gestione condivisa: attività continuativa o periodica di cura e organizzazione dell'uso collettivo del bene comune urbano, svolta in collaborazione tra Comune e cittadini attivi, senza trasferimento della titolarità del bene e senza attribuzione di diritti esclusivi incompatibili con la destinazione pubblica o d'uso pubblico.

Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, riattivazione, trasformazione leggera, innovazione sociale, culturale, ambientale o tecnologica del bene comune urbano, effettuati nel rispetto della normativa di settore e del regime giuridico del bene.

Spazi pubblici: aree, immobili, infrastrutture, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Edifici: fabbricati o porzioni di fabbricati pubblici o, nei casi previsti dal presente regolamento, privati, suscettibili di interventi di cura, riuso civico, presidio o rigenerazione.

Struttura competente: l'unità organizzativa o il modello organizzativo individuato dall'Ente, secondo il vigente assetto di macro e micro-organizzazione, quale referente del procedimento e del coordinamento istruttorio.

2. La qualificazione di un bene come bene comune urbano ai sensi del presente regolamento non ne modifica, di per sé, il regime giuridico patrimoniale, la destinazione urbanistica, il titolo di appartenenza o il regime di disponibilità.



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

Art. 3 - (Principi generali)

La norma enuncia i principi ispiratori dell'intero impianto regolamentare: sussidiarietà orizzontale, legalità, imparzialità, buon andamento, proporzionalità, responsabilità, pubblicità, trasparenza, partecipazione, inclusività, sostenibilità, economicità, tracciabilità, non discriminazione e tutela dell'affidamento legittimo. La rilevanza dell'articolo consiste nel fissare i criteri interpretativi e applicativi dell'intero regolamento e nel chiarire che l'amministrazione collaborativa non comporta arretramento delle funzioni pubbliche di indirizzo, programmazione, autorizzazione, vigilanza, controllo e repressione degli illeciti. Di particolare valore è la previsione secondo cui ogni proposta deve presentare un interesse pubblico concreto e attuale e non deve determinare oneri diretti o indiretti sproporzionati rispetto ai benefici collettivi attesi. Sul piano contabile, questa clausola costituisce presidio contro l'assunzione di impegni o utilità non giustificati da una adeguata causa pubblicistica. Sul piano della trasparenza, è coerente l'obbligo di massima conoscibilità delle opportunità, delle proposte, dei criteri valutativi, delle forme di sostegno, degli accordi stipulati e dei risultati conseguiti. Riferimenti essenziali: art. 97 Cost.; artt. 1 e 12 L. n. 241/1990; artt. 26 e 27 D.Lgs. n. 33/2013.

1. La collaborazione tra Comune e cittadini attivi si ispira ai principi di sussidiarietà orizzontale, legalità, imparzialità, buon andamento, proporzionalità, responsabilità, pubblicità, trasparenza, partecipazione, inclusività, sostenibilità, economicità, tracciabilità, non discriminazione e tutela dell'affidamento legittimo.
2. Il Comune assicura che i rapporti con i cittadini attivi siano improntati alla massima collaborazione, fermo restando l'esercizio delle funzioni pubbliche di indirizzo, programmazione, autorizzazione, vigilanza, controllo e repressione degli illeciti.
3. Il Comune garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, dei criteri valutativi, delle forme di sostegno eventualmente riconosciute, degli accordi stipulati, dei risultati conseguiti e delle verifiche effettuate.
4. Il Comune verifica che ogni proposta presenti un interesse pubblico concreto e attuale, sia coerente con la destinazione del bene e non determini oneri, diretti o indiretti, sproporzionati rispetto ai benefici collettivi attesi.
5. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento non possono essere utilizzati per attribuire, in via diretta o indiretta, vantaggi selettivi privi di adeguata motivazione pubblicistica, né per eludere le norme in materia di contratti pubblici, concessioni, patrimonio, servizi pubblici locali, aiuti di Stato, trasparenza, sicurezza, lavoro e concorrenza.
6. Le attività devono essere organizzate in modo da consentire, ove compatibile con la natura del progetto, l'accesso di ulteriori cittadini interessati e la fruizione collettiva del bene.
7. La semplificazione procedimentale è perseguita nel rispetto delle garanzie di legge, della parità di trattamento, della tracciabilità istruttoria e della verificabilità dei risultati.

Art. 4 - (I cittadini attivi)

La disposizione individua il versante soggettivo del rapporto collaborativo. Essa apre la partecipazione a persone fisiche, formazioni sociali, enti del Terzo settore, comitati, istituzioni scolastiche e altri soggetti collettivi, imponendo tuttavia la chiara identificazione del soggetto proponente, del referente, dell'eventuale legale rappresentante e dei responsabili dell'esecuzione. La norma è amministrativamente corretta, poiché evita zone grigie nella imputazione delle responsabilità e nella tracciabilità del procedimento. È inoltre corretto il potere riconosciuto al Comune di richiedere, in relazione alla natura dell'intervento, documentazione attestante idoneità tecnico-organizzativa, affidabilità, assenza di morosità rilevanti o contenziosi incidenti, regolarità contributiva ove dovuta e altri requisiti pertinenti. Di pari rilievo è la clausola sui conflitti di interesse



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

non sanabili e sulle pregresse gravi inadempienze in rapporti analoghi con l'Ente. Sul piano giuridico, ciò si coordina con i principi di imparzialità, buon andamento e affidabilità del contraente pubblico in senso ampio; sul piano contabile, tali verifiche riducono il rischio di danni patrimoniali e di responsabilità amministrativa connessi a rapporti instaurati con soggetti non affidabili. Riferimenti: art. 97 Cost.; art. 107 TUEL; principi generali della L. n. 241/1990

1. La partecipazione alle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dagli avvisi o atti attuativi.
2. I cittadini attivi possono operare come singoli o attraverso formazioni sociali, stabilmente organizzate o meno, fermo restando che, nei rapporti con il Comune, devono essere chiaramente individuati il soggetto proponente, il referente, l'eventuale legale rappresentante e i soggetti responsabili dell'esecuzione.
3. Qualora la proposta sia presentata da soggetti collettivi, gli stessi devono dichiarare la propria forma organizzativa, i poteri di rappresentanza, la composizione degli organi, l'assenza di cause ostative e la modalità di formazione della volontà interna.
4. Il Comune può richiedere, in relazione alla natura e complessità dell'intervento, documentazione integrativa atta a comprovare idoneità tecnico-organizzativa, affidabilità, assenza di morosità rilevanti o contenziosi incidenti sul rapporto, regolarità contributiva ove dovuta, e ogni altro requisito pertinente.
5. Gli interessi anche privati di cui siano portatori i cittadini attivi sono rilevanti solo se compatibili con l'interesse generale perseguito dall'accordo e puntualmente dichiarati.
6. Non possono essere ammessi alla sottoscrizione di accordi i soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi non sanabile, che abbiano pendenze non dichiarate verso l'Ente pertinenti al rapporto, ovvero che risultino destinatari di provvedimenti di decadenza, revoca o risoluzione per grave inadempimento in precedenti rapporti analoghi con il Comune, salvo motivata diversa valutazione dell'Ente.
7. Gli interventi di cui al presente regolamento possono, ove compatibili con la normativa vigente, essere valorizzati nell'ambito di programmi educativi, formativi, di cittadinanza attiva e di servizio civile.

Art. 5 - (Accordo di collaborazione)

Si tratta della disposizione centrale del regolamento. L'articolo configura l'accordo di collaborazione quale strumento essenziale per definire gli elementi strutturali del rapporto: bene oggetto dell'intervento, qualificazione giuridico-amministrativa, finalità pubbliche, attività consentite e vietate, durata, ruoli, obblighi, sostegni, responsabilità, controlli, cause di sospensione e cessazione, modalità di rendicontazione e riconsegna del bene. La rilevanza della norma è molto elevata, perché essa impedisce che il rapporto si sviluppi su basi informali o meramente programmatiche. Sul piano amministrativo, il ricorso ad un atto consensuale accessivo o conseguente al procedimento amministrativo è coerente con la L. n. 241/1990; sul piano contabile, la precisa tipizzazione del contenuto dell'accordo è necessaria per delimitare oneri, responsabilità e utilità riconosciute. Assume particolare rilievo la necessità di qualificare giuridicamente il bene e di individuare espressamente il titolo giuridico dei sostegni eventualmente accordati. In tale quadro, qualunque utilità economicamente valutabile deve essere sorretta dalla previa determinazione dei criteri, dalla motivazione dell'interesse pubblico e dagli adempimenti di trasparenza previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. ANAC ha chiarito che gli atti attributivi di vantaggi economici superiori a euro 1.000, anche indiretti,



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

sono soggetti agli obblighi di pubblicazione e che tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.

1. L'Accordo di collaborazione è lo strumento mediante il quale Comune e cittadini attivi definiscono gli elementi essenziali del rapporto collaborativo.
2. L'Accordo indica almeno:
 - a) il bene o l'ambito oggetto dell'intervento e la sua qualificazione giuridico-amministrativa;
 - b) le finalità pubbliche perseguite e i risultati attesi;
 - c) la descrizione analitica delle attività consentite e di quelle vietate;
 - d) la durata, le modalità di avvio, sospensione, rinnovo, proroga e cessazione;
 - e) il ruolo dei soggetti coinvolti, il referente responsabile e i reciproci obblighi;
 - f) le modalità di fruizione collettiva del bene e le eventuali limitazioni giustificate;
 - g) gli eventuali titoli abilitativi, nulla osta, autorizzazioni o pareri necessari;
 - h) le prescrizioni in materia di sicurezza, prevenzione dei rischi, coperture assicurative e gestione delle emergenze;
 - i) le modalità di monitoraggio, rendicontazione, verifica e pubblicità;
 - j) le forme di sostegno eventualmente riconosciute dal Comune, con espressa indicazione del relativo titolo giuridico e della copertura finanziaria se comportano oneri;
 - k) il regime delle spese, dei beni strumentali, dei materiali e delle attrezzature;
 - l) il regime delle opere, addizioni e migliorie eventualmente realizzate, con disciplina della titolarità e della devoluzione finale;
 - m) il riparto delle responsabilità e le clausole di manleva nei limiti consentiti dalla legge;
 - n) le cause di decadenza, revoca, risoluzione e recesso;
 - o) le modalità di riconsegna del bene.
3. L'Accordo non può attribuire diritti di esclusiva incompatibili con la natura pubblica o di uso pubblico del bene, né costituire titolo implicito per attività economiche, commerciali o lucrative non espressamente autorizzate dalla normativa di settore e dai regolamenti comunali.
4. L'Accordo può contemplare atti di mecenatismo, donazioni modali, forme di riconoscimento non esclusivo, uso dell'immagine dell'intervento e comunicazione istituzionale, nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti.
5. Qualora l'Accordo comporti utilità economicamente valutabili in favore di soggetti terzi, si applicano l'art. 12 della legge n. 241/1990 e gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, ove ricorrano i relativi presupposti.
6. L'Accordo ha natura temporanea e funzionale al progetto approvato; ogni modifica sostanziale richiede preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 6 - (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

L'articolo tipizza gli interventi ammissibili in relazione a spazi pubblici ed edifici, delimitandoli in funzione del regime del bene e della normativa di settore. La disposizione è rilevante perché discrimina tra attività compatibili con l'amministrazione condivisa e attività che, per intensità materiale o rilevanza giuridica, ricadono in procedimenti diversi. Ne risulta salvaguardato il principio secondo cui l'intervento collaborativo non può tradursi in trasformazioni urbanistico-edilizie non autorizzate, in affidamenti di lavori, servizi o forniture



AREA 5 PATRIMONIO

Via Gramsci n. 17 – 71121 Foggia

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

sottratti al D.Lgs. n. 36/2023, in attribuzione di diritti esclusivi incompatibili con la natura pubblica del bene, né in forme sostanzialmente concessorie non tipizzate. Sul piano contabile, la disposizione si raccorda con gli orientamenti della Corte dei conti secondo cui il godimento gratuito o agevolato di immobili o spazi pubblici integra un vantaggio economico che richiede titolo, motivazione, interesse pubblico specifico e rispetto dell'art. 12 L. n. 241/1990

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere diversi livelli di intensità dell'intervento condiviso, e in particolare:
 - a) cura occasionale;
 - b) cura costante e continuativa;
 - c) gestione condivisa;
 - d) rigenerazione.
2. Gli interventi di cura o gestione condivisa sono finalizzati a:
 - a) integrare o migliorare gli standard manutentivi e di fruibilità garantiti dal Comune;
 - b) incrementare sicurezza percepita, decoro, accessibilità, inclusione e qualità d'uso degli spazi;
 - c) riattivare beni o spazi non adeguatamente valorizzati o non compresi, in tutto o in parte, nella programmazione ordinaria dell'Ente.
3. Gli interventi di rigenerazione possono avere contenuto materiale, immateriale, organizzativo, sociale, culturale, ambientale o digitale, purché compatibili con il regime del bene e con la normativa vigente.
4. Restano esclusi dal presente regolamento gli interventi che comportino, se non previo esperimento dei procedimenti di legge:
 - a) trasformazioni urbanistico-edilizie non autorizzate;
 - b) affidamento a terzi di servizi pubblici o attività economicamente contendibili;
 - c) uso esclusivo o privatistico del bene;
 - d) disponibilità del bene in contrasto con il principio di redditività del patrimonio comunale, salvo motivate eccezioni previste dalla legge o da regolamenti di settore.

Art. 7 - (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

La norma valorizza le progettualità capaci di generare impatto sociale, coesione e risposta a bisogni collettivi. La sua funzione è quella di aprire l'ambito regolamentare a interventi non meramente manutentivi, ma di innovazione sociale, pur senza consentire improprie sovrapposizioni con i moduli di co-programmazione e co-progettazione del Codice del Terzo settore. La rilevanza dell'articolo consiste proprio nel tenere distinto il piano della cittadinanza attiva e dei beni comuni dal piano, giuridicamente tipizzato, dei rapporti con gli ETS nei settori di intervento sociale. Il riferimento sistematico corretto è l'art. 55 D.Lgs. n. 117/2017, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 131/2020, che riconosce il valore costituzionale delle forme di amministrazione condivisa ma entro modelli legali determinati

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale quale strumento per attivare relazioni di comunità, rispondere a bisogni emergenti e migliorare la qualità dei servizi di interesse generale.
2. Nell'ambito del presente regolamento il Comune può favorire progetti collaborativi che integrino, senza sostituire illegittimamente, servizi o attività di interesse generale, purché



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

sia chiaramente definito il perimetro delle prestazioni e sia esclusa ogni elusione delle discipline di settore.

3. Il Comune può valorizzare, in coerenza con la normativa vigente, il contributo di cooperative di comunità, imprese sociali, start-up a vocazione sociale, associazioni, comitati e altre formazioni sociali, ove la proposta sia compatibile con le finalità del presente regolamento.
4. Gli spazi e gli edifici oggetto del presente regolamento possono costituire risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, nel rispetto del loro regime giuridico.

Art. 8 - (Promozione della creatività urbana)

La disposizione attribuisce rilevanza a iniziative culturali, artistiche e creative come strumenti di rigenerazione e presidio civico. L'articolo assume valore regolativo perché consente la promozione di attività culturali su beni comuni urbani, ma le subordina alla compatibilità con la destinazione del bene, con il suo regime giuridico, con la sicurezza, con il decoro e con le discipline settoriali. La norma è quindi giuridicamente corretta, in quanto la creatività urbana non viene trattata come categoria extra ordinem, bensì come possibile forma di attivazione civica da disciplinare entro il perimetro dell'interesse pubblico e della legalità amministrativa. Anche qui permane il presidio contabile sul divieto di attribuzioni selettive o utilità prive di motivazione pubblicistica.

1. Il Comune promuove creatività, arti, formazione e sperimentazione culturale e artistica quali fattori di riqualificazione urbana, coesione sociale e valorizzazione territoriale.
2. Ove compatibile con la programmazione comunale e con il regime del bene, il Comune può destinare una quota di spazi o edifici a progetti temporanei o permanenti di creatività urbana, con particolare attenzione ai giovani, alla formazione e all'inclusione.
3. L'utilizzo temporaneo di immobili comunali in attesa di diversa destinazione può essere consentito ai sensi del presente regolamento solo se compatibile con la sicurezza, con la normativa urbanistico-edilizia, con la disciplina patrimoniale e con il prevalente interesse pubblico.

Art. 9 - (Innovazione digitale)

L'articolo estende il modello collaborativo ai beni immateriali e digitali, riconoscendo la possibile rilevanza di piattaforme, banche dati, servizi digitali e strumenti di innovazione civica. Tale apertura è sistematicamente corretta, ma la sua tenuta giuridica dipende dal rispetto della normativa su protezione dei dati personali, sicurezza informatica, trattamento dei dati, accessibilità e amministrazione digitale. La rilevanza della disposizione è pertanto elevata, perché l'innovazione digitale in ambito pubblico non può svilupparsi in assenza di un presidio normativo su privacy e sicurezza. Riferimenti essenziali: Regolamento UE 2016/679; D.Lgs. n. 196/2003; D.Lgs. n. 82/2005.

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso progetti di partecipazione all'ideazione, sperimentazione e realizzazione di strumenti, piattaforme, applicazioni e servizi digitali finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici e della partecipazione civica.
2. Le attività che comportano trattamento di dati personali, uso di banche dati, interoperabilità o accesso a infrastrutture digitali comunali sono ammesse solo nel rispetto del



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 82/2005 e delle misure organizzative e di sicurezza dell'Ente. (Normattiva)

3. Il Comune può attivare spazi digitali istituzionali dedicati alla pubblicazione di informazioni, avvisi, proposte, monitoraggi e rendicontazioni relative ai beni comuni urbani.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 10 - (Disposizioni generali)

La norma disciplina il riparto organizzativo interno e individua la struttura competente quale referente del procedimento e del coordinamento istruttorio. Sotto questo profilo, la disposizione è pienamente coerente con il principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, sancito dall'art. 107 TUEL. La rilevanza dell'articolo è notevole, poiché senza una chiara individuazione della struttura competente il regolamento rischierebbe di restare privo di effettività operativa. Il riferimento alla pubblicazione di elenchi di beni e alla gestione comparativa delle proposte concorrenti o incompatibili rafforza la tenuta sotto i profili di trasparenza, imparzialità e prevenzione di arbitri. Si tratta di un corretto recepimento, in chiave organizzativa, dei principi della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013.

1. La funzione amministrativa relativa alla gestione della collaborazione con i cittadini attivi è esercitata dal Comune, e per esso i servizi detentori delle competenze per tipologia del bene, secondo il principio di prossimità, coordinamento intersettoriale e responsabilità dirigenziale, nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'Ente e del riparto di competenze previsto dal TUEL.
2. La struttura competente è individuata nel Servizio comunale cui, in base all'ordinamento degli uffici e dei servizi, afferisce la competenza prevalente in relazione alla natura del bene interessato dalla proposta di collaborazione ovvero alla specifica destinazione d'uso, attuale o programmata, del medesimo bene. Tale Servizio esercita le funzioni di ricezione, istruttoria, coordinamento e monitoraggio delle proposte, nonché provvede all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
3. La struttura competente assicura il coinvolgimento degli uffici, servizi e gestori eventualmente interessati in relazione alla natura del bene e dell'intervento proposto.
4. La struttura competente pubblica periodicamente l'elenco dei beni, spazi, edifici o infrastrutture digitali suscettibili di interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione, fermo restando che possono essere presentate proposte anche su beni non inclusi nell'elenco, salva la preventiva verifica di ammissibilità e di interesse pubblico.
5. In caso di pluralità di proposte incompatibili relative al medesimo bene, il Comune procede secondo criteri di trasparenza, imparzialità, pubblicità comparativa e, ove opportuno, partecipazione, preferendo soluzioni integrabili e aperte.

Art. 11 - (Proposte di collaborazione)

L'articolo disciplina il procedimento attivabile su proposta spontanea o a seguito di avviso dell'Ente. L'impostazione è solida, poiché individua il contenuto minimo della proposta, le fasi istruttorie, le verifiche di ammissibilità, la valutazione tecnica multidisciplinare e l'eventuale ricorso al preavviso di rigetto. La rilevanza dell'articolo è decisiva ai fini della difendibilità amministrativa, perché la proposta collaborativa non è trattata



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

come manifestazione informale, ma come istanza amministrativa soggetta a istruttoria tracciabile e motivata. Ne discende il corretto raccordo con la L. n. 241/1990, inclusi i principi sul responsabile del procedimento, sulla partecipazione e sul preavviso di rigetto ex art. 10-bis. È parimenti corretto il rinvio alle valutazioni patrimoniali, tecniche, urbanistico-edilizie, ambientali e contabili, trattandosi di profili che condizionano la legittima praticabilità dell'accordo.

1. Le proposte di collaborazione possono essere:
 - a) formulate in risposta ad avvisi, manifestazioni di interesse o altre sollecitazioni del Comune;
 - b) presentate spontaneamente dai cittadini attivi.
2. Gli avvisi comunali definiscono oggetto, requisiti, termini, documentazione, criteri di valutazione, eventuali forme di sostegno e iter procedimentale.
3. Le proposte spontanee devono indicare almeno: soggetto proponente, bene interessato, finalità pubbliche, attività previste, durata, eventuali risorse mobilitate, fabbisogni di sostegno, profili di sicurezza e documentazione tecnica essenziale.
4. Entro il termine comunicato ai sensi della legge n. 241/1990, la struttura competente verifica l'ammissibilità formale, la completezza documentale, la riferibilità del bene e la compatibilità preliminare della proposta.
5. Il Comune può disporre adeguate forme di pubblicità della proposta, ove la natura del bene o dell'intervento lo richieda, al fine di acquisire osservazioni, contributi integrativi e manifestazioni di interesse concorrenti o convergenti.
6. La proposta è sottoposta alla valutazione tecnica, amministrativa, patrimoniale, contabile, urbanistico-edilizia, ambientale, di sicurezza e, se del caso, dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
7. La valutazione tiene conto, in particolare, di:
 - a) interesse pubblico concreto;
 - b) compatibilità con il regime giuridico e la destinazione del bene;
 - c) sostenibilità tecnica, organizzativa, economica e finanziaria;
 - d) assenza di effetti distorsivi della concorrenza o di vantaggi indebiti;
 - e) coerenza con gli strumenti di programmazione e con i regolamenti comunali vigenti;
 - f) sicurezza, accessibilità e inclusività;
 - g) impatto sociale, culturale, ambientale e territoriale;
 - h) adeguatezza delle misure di monitoraggio e rendicontazione.
8. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, il Comune comunica al proponente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, ove dovuto, e adotta il provvedimento conclusivo motivato.
9. Qualora la proposta comporti modifiche sostanziali dello stato dei luoghi, incida sulla destinazione funzionale del bene, comporti vantaggi economici rilevanti, richieda deroghe programmatiche o coinvolga beni di particolare rilievo strategico, la struttura competente sottopone la questione al competente organo comunale secondo legge, statuto e regolamenti.
10. In caso di esito favorevole, il procedimento si conclude con l'approvazione e sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione da parte del dirigente competente, salvo diversa competenza prevista dalla legge.



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

11. Tutti gli accordi sottoscritti sono pubblicati secondo la disciplina vigente in materia di trasparenza.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 12 - (Interventi di cura occasionale)

La norma introduce una procedura semplificata per interventi di lieve entità, temporanei e a basso impatto. La semplificazione è giuridicamente ammissibile perché non si traduce in deroga alle norme imperative, ma solo in alleggerimento della forma procedimentale per attività prive di complessità. La rilevanza dell'articolo consiste nell'aver delimitato tale modulo semplificato ai casi in cui non siano necessari titoli di settore, installazioni complesse, attività potenzialmente pericolose o assunzione di oneri impropri per l'Ente. Rimangono infatti indispensabili la chiara individuazione del referente, le prescrizioni di sicurezza, l'ambito temporale dell'intervento e l'obbligo di ripristino. Il coordinamento con il D.Lgs. n. 81/2008 è implicito ma necessario.

1. Gli interventi di cura occasionale, per la loro limitata complessità, temporaneità e modesto impatto, possono essere disciplinati con procedura semplificata, ferma la necessaria verifica di sicurezza, compatibilità e interesse pubblico.
2. La procedura semplificata non si applica quando l'intervento richieda autorizzazioni di settore, occupazioni complesse, installazioni, uso di attrezzature pericolose, attività su sedi stradali o aree sensibili, oppure comportamenti oneri per il Comune non previamente autorizzati.
3. Anche nei casi semplificati devono essere individuati il referente dell'attività, il periodo di svolgimento, le prescrizioni minime di sicurezza, le modalità di riconsegna e le eventuali coperture assicurative.

Art. 13 - (Gestione condivisa di spazi pubblici)

L'articolo disciplina la gestione condivisa di aree e spazi pubblici a fruizione collettiva. La disposizione è rilevante perché individua il punto di equilibrio tra collaborazione civica e tutela della destinazione pubblica del bene. Correttamente, l'uso condiviso non può tradursi in appropriazione esclusiva, compressione generalizzata della fruizione pubblica o sfruttamento economico incompatibile con il titolo collaborativo. Sul piano patrimoniale, questa clausola è fondamentale perché preserva la distinzione tra gestione condivisa e concessione d'uso. Sul piano contabile, essa evita che si producano vantaggi economici indebiti o sottrazioni di utilità patrimoniale non sorrette da motivazione pubblicistica. Gli orientamenti della Corte dei conti sul comodato o uso gratuito di beni pubblici confermano la necessità di una rigorosa motivazione sull'interesse pubblico e di un corretto inquadramento dell'utilità concessa.

1. L'Accordo di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico per un periodo determinato.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio e realizzano esclusivamente le attività previste dall'Accordo.
3. Deve essere sempre salvaguardata la fruizione collettiva del bene, salvo limitazioni temporanee strettamente necessarie, motivate e proporzionate.



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

4. La gestione condivisa del medesimo bene può essere affidata a una pluralità di cittadini attivi o soggetti collettivi, anche mediante modelli cooperativi o associativi aperti e inclusivi.
5. L'Accordo non può tradursi in occupazione esclusiva, appropriativa o economicamente sfruttata dello spazio se non nei limiti, con i titoli e alle condizioni espressamente consentiti dalla normativa vigente.

Art. 14 - (Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

La norma ammette accordi anche su spazi privati gravati da uso pubblico o destinati alla fruizione collettiva, subordinandoli al consenso del proprietario e alla compatibilità giuridica dell'intervento. La sua rilevanza è significativa perché evita confusioni tra proprietà privata, uso pubblico e attività collaborativa. L'accordo non modifica i diritti dominicali e non costituisce titolo ablativo o conformativo del diritto di proprietà, ma opera solo come strumento di coordinamento tra proprietario, Comune e cittadini attivi, entro i limiti consentiti dall'ordinamento. Tale impostazione è amministrativamente corretta e preserva la tenuta civilistica dell'assetto proprietario.

1. L'Accordo di collaborazione può riguardare spazi privati gravati da uso pubblico o comunque destinati alla fruizione collettiva, previo consenso espresso del proprietario e verifica della compatibilità giuridica dell'intervento.
2. In tali casi l'Accordo disciplina specificamente i rapporti tra Comune, proprietario e cittadini attivi, precisando titoli, limiti, responsabilità, accessibilità e modalità di cessazione.
3. Restano impregiudicati i diritti dominicali del proprietario e il regime giuridico del bene; l'accordo non può costituire titolo ablativo o modificativo del diritto di proprietà.
4. La gestione condivisa non può contrastare con l'uso pubblico consentito né con i diritti del proprietario, e deve garantire condizioni di sicurezza e accessibilità.

Art. 15 - (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

Questa disposizione governa la fattispecie più intensa e, per ciò stesso, più esposta a possibili censure. L'articolo richiede correttamente documentazione progettuale, cronoprogramma, quadro economico, piano manutentivo, indicazione delle fonti di finanziamento, titoli, pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari. La sua rilevanza è massima, perché la rigenerazione non può essere confusa con la cura ordinaria: essa implica un livello istruttorio, tecnico, contabile e autorizzativo più elevato. La norma è costruita in modo corretto là dove precisa che, in presenza di fondi pubblici o di affidamenti di lavori, servizi o forniture, opera integralmente la disciplina del D.Lgs. n. 36/2023 e della contabilità pubblica. Di particolare rilievo è il raccordo con la sicurezza del lavoro e con il riparto di responsabilità tecniche. Riferimenti essenziali: D.Lgs. n. 36/2023; D.Lgs. n. 81/2008; principi di copertura finanziaria e corretta imputazione delle spese.

1. L'Accordo di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione di spazi pubblici o privati ad uso pubblico, purché il progetto sia compatibile con la disciplina urbanistica, edilizia, paesaggistica, culturale, ambientale, di sicurezza e con il regime patrimoniale del bene.
2. Le proposte di rigenerazione devono essere corredate, in relazione alla natura dell'intervento, da relazione illustrativa, cronoprogramma, quadro economico,



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

- documentazione tecnica e grafica, piano manutentivo, indicazione delle fonti di finanziamento e stima degli oneri gestionali.
3. Qualora i cittadini attivi assumano direttamente l'esecuzione di interventi materiali, l'Accordo deve precisare i requisiti soggettivi e tecnico-operativi richiesti, le responsabilità, le coperture assicurative, i controlli, i collaudi o le verifiche finali e l'eventuale necessità di affidamento a operatori abilitati.
 4. Qualora l'intervento implichi l'impiego di fondi pubblici, il Comune opera secondo la normativa vigente in materia di contabilità pubblica, contratti pubblici e patrimonio, senza possibilità di deroga in via regolamentare.
 5. Resta ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di requisiti degli operatori, sicurezza, direzione lavori, collaudo o certificazione di regolare esecuzione, ove applicabile.
 6. Nessun intervento di rigenerazione può essere avviato prima dell'acquisizione di tutti i titoli, pareri, autorizzazioni o nulla osta richiesti dalla legge.

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 16 - (Individuazione degli edifici)

La norma introduce una fase ricognitiva preventiva degli immobili suscettibili di cura, presidio, riuso civico o rigenerazione. Tale previsione è particolarmente importante nel contesto patrimoniale dell'Ente, perché richiede l'accertamento preliminare dello stato giuridico, patrimoniale, manutentivo, urbanistico-edilizio e funzionale del bene. La disposizione assume speciale rilievo con riferimento agli immobili del patrimonio disponibile, per i quali l'attivazione di accordi è ammessa solo in presenza di motivazione espressa circa la compatibilità con il principio di valorizzazione e redditività del patrimonio, ovvero con un prevalente e documentato interesse pubblico specifico. Questo passaggio è pienamente coerente con la giurisprudenza contabile, secondo cui l'uso gratuito o agevolato di immobili comunali è consentito soltanto se sostenuto da un'adeguata motivazione pubblicistica e dal rispetto dell'art. 12 della L. n. 241/1990, trattandosi di attribuzione di un vantaggio economico. La Corte dei conti ha infatti ribadito, anche in recenti pronunce richiamate in sede di ricerca, che la concessione in comodato di immobili comunali richiede il previo accertamento dell'interesse pubblico, la predeterminazione dei criteri e la coerenza con la sana gestione patrimoniale.

1. La struttura competente individua periodicamente, secondo le competenze previste dalla legge e dagli strumenti di programmazione patrimoniale, gli edifici o le porzioni di edificio suscettibili di interventi di cura, riattivazione o rigenerazione nell'ambito del presente regolamento.
2. L'individuazione presuppone la preventiva ricognizione dello stato giuridico, patrimoniale, manutentivo, urbanistico-edilizio e funzionale dell'immobile.
3. Le proposte di collaborazione relative a edifici sono valutate secondo criteri trasparenti, non discriminatori e coerenti con l'interesse pubblico, con particolare attenzione alla sostenibilità nel tempo del modello gestionale proposto.
4. Per gli immobili del patrimonio disponibile, l'attivazione di accordi ai sensi del presente regolamento è ammessa solo se l'Amministrazione motivi espressamente la compatibilità



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

dell'intervento con il principio di valorizzazione e redditività del patrimonio, ovvero con la presenza di un prevalente e documentato interesse pubblico specifico, in linea con la giurisprudenza contabile. (corteconti.it)

5. Il Comune può promuovere accordi relativi ad edifici confiscati alla criminalità organizzata assegnati all'Ente, nel rispetto della normativa speciale e dei rapporti con l'Agenzia competente.
6. Il Comune può promuovere o aderire ad accordi aventi ad oggetto edifici di proprietà di terzi solo nei casi e con i limiti consentiti dall'ordinamento, previo titolo idoneo e consenso del proprietario.

Art. 17 - (Gestione condivisa di edifici)

L'articolo disciplina il contenuto degli accordi relativi a edifici, imponendo la definizione puntuale di destinazione d'uso, limiti di fruizione, manutenzione, utenze, accessibilità, standard minimi di conservazione, responsabilità e modalità di riconsegna. La norma è rilevante perché evita che l'utilizzo collaborativo di immobili si trasformi in una concessione patrimoniale tipica mascherata. Di particolare correttezza giuridica è la previsione secondo cui la durata non deve mai mutare il rapporto in forma atipica di disponibilità stabile del bene. Parimenti corretta è la disciplina di migliorie, addizioni e opere eventualmente realizzate, che devono essere ricondotte al regime del bene e al titolo giuridico sottostante. Sul piano contabile, l'articolo presidia la conservazione del valore patrimoniale del bene e impedisce che l'uso condiviso comporti, di fatto, una sottrazione della redditività o una compromissione del patrimonio pubblico. Anche qui si applicano i principi contabili affermati dalla Corte dei conti in tema di immobili comunali concessi in uso gratuito o agevolato.

1. Gli accordi aventi ad oggetto edifici disciplinano in modo puntuale uso consentito, modalità di apertura, standard minimi di conservazione, manutenzione ordinaria, eventuale manutenzione straordinaria, utenze, presidi di sicurezza, accessibilità, controlli e riconsegna.
2. La gestione condivisa deve garantire, in misura coerente con la natura dell'immobile e del progetto, la fruizione collettiva del bene e l'apertura a ulteriori forme di partecipazione civica.
3. La durata della gestione condivisa è determinata in relazione alla natura dell'intervento e agli investimenti richiesti, senza trasformarsi in forma atipica di concessione patrimoniale stabile. Durate più ampie richiedono motivazione rafforzata e previo accertamento della compatibilità con il regime del bene e con l'interesse pubblico.
4. Eventuali opere, addizioni o migliorie devono essere previamente autorizzate, realizzate nel rispetto della legge e restano acquisite al patrimonio dell'Ente, salvo diversa disciplina espressa e legittima contenuta nell'Accordo.
5. L'Accordo individua i casi in cui siano dovuti canoni, rimborsi, compartecipazioni alle spese o altri oneri, secondo il regime del bene e la normativa di settore.

Art. 18 - (Il ruolo delle scuole)

La disposizione attribuisce rilievo alle istituzioni scolastiche come attori della cittadinanza attiva e dell'educazione alla cura dei beni comuni. L'articolo ha funzione prevalentemente programmatica e ordinamentale, ma è giuridicamente corretto perché subordina ogni forma di coinvolgimento al rispetto della normativa scolastica, delle regole sulla sicurezza e della disciplina sulla protezione dei dati personali. La sua



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

rilevanza è soprattutto istituzionale, in quanto consente di radicare il regolamento anche nel circuito della formazione civica, senza alterare il riparto di competenze proprio dell'ordinamento scolastico.

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado e dell'Università quale scelta strategica per la diffusione delle pratiche di amministrazione condivisa.
2. Il Comune può collaborare con le istituzioni scolastiche e universitarie per attività formative, laboratoriali, di cittadinanza attiva e di educazione alla cura dei beni comuni.
3. Gli accordi con scuole e Università sono stipulati nel rispetto della normativa scolastica, universitaria, di sicurezza e di protezione dei dati personali.
4. Le forme di riconoscimento dell'impegno degli studenti restano rimesse agli ordinamenti propri delle istituzioni competenti.

CAPO V - Forme di sostegno

Art. 19 - (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

La disposizione è tra le più sensibili dell'intero impianto regolamentare. Essa stabilisce correttamente che eventuali esenzioni o riduzioni in materia di canoni e tributi locali possono operare solo ove previste dalla legge o dai regolamenti comunali di settore. È, dunque, escluso che il regolamento sui beni comuni possa da solo introdurre esenzioni o agevolazioni tributarie o patrimoniali. La rilevanza dell'articolo è elevatissima sotto il profilo contabile, poiché tutela il principio di tipicità delle entrate, la riserva regolamentare di settore e la necessità di predeterminazione dei criteri ai sensi dell'art. 12 L. n. 241/1990. La norma è altresì corretta nella parte in cui richiama il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dall'art. 1, commi 816 e seguenti, L. n. 160/2019, e nella parte in cui richiede la motivazione dell'eventuale utilità economicamente valutabile e il rispetto degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. ANAC ha ribadito che i vantaggi economici diretti o indiretti superiori a euro 1.000 devono essere pubblicati e che la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione

1. Il Comune può prevedere, nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti, esenzioni o agevolazioni in materia di entrate patrimoniali e tributarie connesse agli accordi di collaborazione, purché fondate su previa disciplina generale dei criteri e delle modalità di concessione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990. (Autorità Nazionale Anticorruzione)
2. Le agevolazioni concernenti occupazioni o esposizioni pubblicitarie sono disciplinate in conformità al regolamento comunale sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (Normattiva)
3. Le eventuali esenzioni o riduzioni non operano automaticamente per effetto del presente regolamento, ma richiedono espressa previsione nel regolamento di settore e nel provvedimento o accordo applicativo.
4. La concessione di utilità economicamente valutabili deve essere motivata con riferimento all'interesse pubblico perseguito, alla compatibilità finanziaria e alla coerenza con la disciplina sulla trasparenza.



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

5. Resta fermo il rispetto degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 in presenza dei relativi presupposti applicativi. (Autorità Nazionale Anticorruzione)

Art. 20 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

La norma disciplina la possibile messa a disposizione, in comodato d'uso gratuito, di beni strumentali, materiali di consumo e DPI. La rilevanza della disposizione è principalmente contabile e organizzativa: l'Ente può sostenere l'attività collaborativa solo nei limiti delle risorse disponibili e previa valutazione di convenienza e necessità; la consegna e la restituzione devono avvenire mediante verbale, con chiara indicazione dello stato d'uso, dei soggetti responsabili e delle modalità di custodia. Si tratta di un corretto presidio inventariale, patrimoniale e di responsabilità amministrativa. Il raccordo con il D.Lgs. n. 81/2008 rende legittima la previsione sui DPI.

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili e previa valutazione di convenienza e necessità, può mettere a disposizione in comodato d'uso gratuito beni strumentali, materiali di consumo e, ove occorra, dispositivi di protezione individuale.
2. La consegna e restituzione dei beni sono disciplinate da apposito verbale, con indicazione dello stato d'uso, dei soggetti responsabili e delle modalità di custodia.
3. I beni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità dell'Accordo e restituiti, salvo il normale deterioramento d'uso, nelle condizioni risultanti dal verbale.
4. Il riuso temporaneo dei beni da parte di altri cittadini attivi è consentito solo se previsto dall'Accordo o autorizzato dal Comune.

Art. 21 - (Affiancamento nella progettazione)

La disposizione consente al Comune di affiancare i cittadini attivi nella fase istruttoria o progettuale preliminare in presenza di proposte di particolare interesse pubblico e adeguata sostenibilità. La norma è opportuna e giuridicamente ben calibrata nella parte in cui precisa che l'affiancamento non comporta assunzione automatica di responsabilità tecnica sostitutiva in capo al Comune. In tal modo viene evitato che il supporto collaborativo dell'Amministrazione degeneri in una surrettizia assunzione di responsabilità progettuali o tecniche altrui. Sul piano amministrativo, la disposizione valorizza il principio di collaborazione, ma ne mantiene distinta la sfera di responsabilità.

1. Qualora la proposta presenti particolare interesse pubblico e adeguata sostenibilità, il Comune può affiancare i cittadini attivi nell'attività istruttoria o progettuale preliminare, nei limiti delle proprie competenze e risorse.
2. L'affiancamento non comporta assunzione automatica di responsabilità tecnica sostitutiva in capo al Comune, né esonera i proponenti dagli adempimenti di legge.

Art. 22 - (Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno)

Anche questo articolo ha forte densità contabile. Esso prevede correttamente che il Comune possa assumere oneri o riconoscere vantaggi economici solo nei limiti delle risorse disponibili, previa copertura finanziaria, previa predeterminazione dei criteri e delle modalità, previa motivazione dell'interesse pubblico e nel rispetto della trasparenza. È una formulazione perfettamente coerente con l'art. 12 della L. n. 241/1990, che subordina l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti alla previa determinazione dei criteri e delle modalità, e con gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. ANAC ha confermato che tali obblighi riguardano tutti gli atti attributivi di benefici economici, diretti o indiretti, superiori a euro 1.000. La norma è altresì corretta là dove precisa che il regolamento non costituisce di per sé titolo sufficiente per erogazioni generalizzate di



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

contributi e che sono sempre escluse forme di sostegno che si traducano in indebita remunerazione di attività volontarie o in aggiramento delle discipline di evidenza pubblica. Anche la magistratura contabile ha più volte ricondotto il comodato gratuito o l'uso agevolato di immobili e beni pubblici nell'alveo dei vantaggi economici soggetti a rigorosa motivazione e predeterminazione dei criteri

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili e previa copertura finanziaria, oneri connessi alla realizzazione di azioni o interventi previsti dagli accordi di collaborazione.
2. Qualunque attribuzione di vantaggi economici, diretti o indiretti, in favore dei cittadini attivi o di altri beneficiari è subordinata:
 - a) alla previa predeterminazione di criteri e modalità;
 - b) alla motivazione dell'interesse pubblico perseguito;
 - c) alla verifica della compatibilità finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio;
 - d) agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti dalla legge. (Autorità Nazionale Anticorruzione)
3. Il presente regolamento non costituisce, da solo, titolo sufficiente per l'erogazione generalizzata di contributi in denaro; eventuali contributi possono essere riconosciuti soltanto ove consentiti dalla normativa e dai regolamenti comunali vigenti.
4. Sono sempre escluse forme di sostegno che si traducano in indebita remunerazione di attività volontarie o in aggiramento delle discipline di evidenza pubblica.

Art. 23 - (Autofinanziamento)

La disposizione ammette iniziative di autofinanziamento dei cittadini attivi, ma le assoggetta a piena trasparenza, tracciabilità delle risorse, separazione contabile del progetto e puntuale rendicontazione. La sua rilevanza consiste nell'evitare che intorno al progetto collaborativo si sviluppino flussi economici opachi o non verificabili. Correttamente, l'uso temporaneo di spazi comunali per iniziative di autofinanziamento è subordinato alla regolazione pattizia e al rispetto della normativa tributaria, fiscale, amministrativa e di pubblica sicurezza. Sul piano amministrativo, ciò consente di rendere compatibile il sostegno economico del progetto con le esigenze di controllo pubblico; sul piano contabile, garantisce la tracciabilità delle entrate e delle spese riferibili al progetto.

1. Il Comune favorisce le iniziative di autofinanziamento dei cittadini attivi a condizione che siano garantite piena trasparenza, tracciabilità delle risorse, separazione contabile del progetto e puntuale rendicontazione.
2. L'Accordo può prevedere:
 - a) l'uso temporaneo e regolato di spazi comunali per iniziative di autofinanziamento;
 - b) la visibilità dei sostenitori o finanziatori, nei limiti della normativa vigente e senza attribuzione di diritti esclusivi incompatibili con la natura del bene.
3. Le raccolte fondi e ogni attività a rilievo economico devono rispettare la normativa tributaria, fiscale, amministrativa e di pubblica sicurezza applicabile.

Art. 24 - (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

La norma consente forme di riconoscimento pubblico dell'attività svolta, quali targhe, menzioni, spazi informativi e strumenti di comunicazione istituzionale, purché non si traducano in diritti di sfruttamento esclusivo del bene. Si tratta di una disposizione corretta, poiché valorizza il contributo civico senza consentire



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

appropriazioni simboliche o economiche incompatibili con la natura pubblica del bene. La possibilità di favorire il riconoscimento di vantaggi o agevolazioni offerti da soggetti privati è anch'essa ammissibile, ma resta subordinata ai principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

1. L'Accordo può prevedere forme di riconoscimento pubblico dell'attività svolta, quali targhe, menzioni, spazi informativi o altri strumenti di comunicazione istituzionale, purché non si traducano in diritti di sfruttamento esclusivo del bene.
2. Il Comune può favorire, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, il riconoscimento di vantaggi o agevolazioni offerte da soggetti privati ai cittadini attivi.

Art. 25 - (Agevolazioni amministrative)

L'articolo consente facilitazioni procedurali, quali riduzione dei tempi istruttori, standardizzazione documentale, interoperabilità informativa e coordinamento tra uffici, purché compatibili con la legge e con l'organizzazione dell'Ente. La disposizione è amministrativamente ben costruita perché ammette la semplificazione come tecnica organizzativa, ma esclude espressamente qualunque deroga alle norme imperative in materia di concorrenza, sicurezza, patrimonio, urbanistica, ambiente, salute, trasparenza e contabilità pubblica. La rilevanza dell'articolo risiede proprio in questo equilibrio: favorire l'azione collaborativa senza sacrificare le garanzie legali.

1. Ove consentito dalla legge e compatibilmente con l'organizzazione dell'Ente, l'Accordo può prevedere facilitazioni procedurali relative agli adempimenti necessari per l'esecuzione dell'intervento.
2. Le facilitazioni possono riguardare la riduzione dei tempi istruttori, la standardizzazione documentale, l'interoperabilità informativa e il coordinamento tra uffici.
3. In ogni caso non sono derogabili le norme imperative poste a tutela di concorrenza, sicurezza, patrimonio, urbanistica, ambiente, salute, trasparenza e contabilità pubblica.

CAPO VI - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 26 - (Comunicazione)

La norma disciplina l'uso dei canali istituzionali per informare sulle opportunità di collaborazione, sugli accordi e sui risultati. La sua rilevanza è organizzativa e di trasparenza, poiché assicura conoscibilità, partecipazione informata, replicabilità delle esperienze, mappatura dei soggetti e controllo diffuso sull'azione amministrativa. Il riferimento al rispetto della normativa in materia di trasparenza, protezione dei dati personali e uso dell'immagine costituisce presidio essenziale di legittimità. Riferimenti: D.Lgs. n. 33/2013; Regolamento UE 2016/679; D.Lgs. n. 196/2003.

1. Il Comune utilizza i propri canali istituzionali per informare sulle opportunità di collaborazione, sugli accordi stipulati e sui risultati raggiunti.
2. La comunicazione istituzionale è orientata a:
 - a) favorire la partecipazione informata;
 - b) valorizzare le esperienze replicabili;
 - c) promuovere reti civiche e comunitarie;
 - d) mappare soggetti, beni e iniziative;
 - e) assicurare conoscibilità e controllo diffuso sull'azione amministrativa.



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

3. La comunicazione deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, protezione dei dati personali e utilizzo dell'immagine.

Art. 27 - (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione. La disposizione attribuisce centralità alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione delle attività di collaborazione. La rilevanza dell'articolo è molto elevata sotto il profilo amministrativo e contabile, perché la rendicontazione costituisce il principale strumento di verificabilità dei risultati, delle risorse impiegate e delle eventuali utilità economiche o patrimoniali riconosciute. La previsione di contenuti minimi della rendicontazione, inclusi obiettivi, attività, risultati, criticità, risorse pubbliche e private, utilità riconosciute e indicatori di impatto, è pienamente coerente con i principi di tracciabilità, attendibilità e pertinenza. Sul piano della trasparenza, l'obbligo di pubblicazione delle informazioni e degli elaborati rilevanti si raccorda con il D.Lgs. n. 33/2013.

1. Le modalità di documentazione, rendicontazione, monitoraggio e valutazione sono definite nell'Accordo di collaborazione.
2. La rendicontazione deve ispirarsi ai principi di chiarezza, periodicità, verificabilità, tracciabilità, attendibilità e pertinenza.
3. Essa deve contenere almeno:
 - a) obiettivi perseguiti;
 - b) attività svolte;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) criticità emerse;
 - e) risorse impiegate, pubbliche e private;
 - f) eventuali utilità economiche o patrimoniali riconosciute;
 - g) indicatori di impatto sociale, culturale, ambientale o territoriale, ove pertinenti.
4. Il Comune cura la pubblicazione delle informazioni e degli elaborati rilevanti secondo la disciplina vigente, anche al fine di consentire controllo sociale, verifiche interne e controlli esterni.

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Art. 28 - (Prevenzione dei rischi)

L'articolo disciplina il presidio della salute e sicurezza nelle attività svolte dai cittadini attivi. La sua impostazione è corretta perché richiama espressamente il D.Lgs. n. 81/2008 e prevede la preventiva individuazione dei rischi interferenziali, ambientali e operativi, nonché delle misure organizzative, informative e preventive necessarie. È molto rilevante la clausola che esclude qualunque esonero preventivo generale del Comune da responsabilità inderogabili previste dalla legge. Ciò evita pattuizioni nulle o comunque illegittime e mantiene il corretto equilibrio tra obblighi dell'Ente e responsabilità dei cittadini attivi. Parimenti corretta è la disciplina delle coperture assicurative, che devono essere commisurate alla natura dell'attività, ai rischi specifici e alla durata dell'intervento



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

1. Le attività dei cittadini attivi devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto applicabile alla specifica fattispecie. (Normattiva)
2. Prima dell'avvio delle attività, la struttura competente e i cittadini attivi individuano i rischi interferenziali, ambientali e operativi pertinenti e definiscono le misure organizzative, informative e preventive necessarie.
3. L'Accordo disciplina gli obblighi informativi, l'uso dei dispositivi di protezione, le eventuali prescrizioni operative, le modalità di accesso ai luoghi, il coordinamento con il personale comunale e la gestione delle emergenze.
4. Non è ammessa alcuna clausola generale di esonero preventivo del Comune da responsabilità inderogabili previste dalla legge.
5. L'Accordo disciplina le coperture assicurative contro infortuni e responsabilità civile verso terzi, commisurate alla natura dell'attività, ai rischi specifici e alla durata dell'intervento.

Art. 29 - (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

La norma completa il quadro precedente chiarendo che l'accordo deve individuare in modo puntuale i compiti affidati ai cittadini attivi, i limiti del loro intervento, i controlli del Comune e le connesse responsabilità. La rilevanza è evidente, poiché il rapporto collaborativo non può fondarsi su una indistinta commistione di ruoli. Correttamente, i cittadini attivi rispondono dei danni cagionati a persone o cose per fatto proprio, dolo o colpa, nell'esecuzione delle attività loro attribuite, mentre il Comune conserva le proprie funzioni di vigilanza, controllo e tutela del bene pubblico e non può essere integralmente esonerato dalle responsabilità che l'ordinamento gli attribuisce quale proprietario, gestore o autorità competente. Le clausole di manleva sono ammesse solo se specifiche, proporzionate e coerenti con l'effettivo riparto delle attività e dei rischi. Si tratta di una formulazione giuridicamente corretta e difendibile.

1. L'Accordo individua in modo puntuale i compiti affidati ai cittadini attivi, i limiti del loro intervento, i controlli del Comune e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi rispondono dei danni cagionati a persone o cose per fatto proprio, dolo o colpa, nell'esecuzione delle attività loro attribuite, secondo le regole generali dell'ordinamento.
3. Il Comune conserva le proprie funzioni di vigilanza, controllo e tutela del bene pubblico e non può essere integralmente esonerato dalle responsabilità che l'ordinamento gli attribuisce quale proprietario, gestore o autorità competente.
4. Le clausole di manleva sono ammesse nei limiti di legge e devono essere specifiche, proporzionate e coerenti con l'effettivo riparto delle attività e dei rischi.

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 30 - (Sperimentazione)

La disposizione sottopone il regolamento ad un periodo di sperimentazione annuale, con monitoraggio dell'attuazione e relazione istruttoria finale agli organi competenti. La norma è amministrativamente opportuna perché consente verifica ex post, correzione di criticità applicative e progressivo consolidamento del modello regolamentare. Sotto il profilo organizzativo e contabile, la relazione finale costituisce strumento di verifica



Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

della sostenibilità amministrativa, tecnica e finanziaria del regolamento e della sua concreta compatibilità con le risorse dell'Ente.

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte a un periodo di sperimentazione della durata di un anno dalla sua entrata in vigore, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune monitora l'attuazione del regolamento, coinvolgendo uffici, cittadini attivi e portatori di interesse, al fine di valutare eventuali correttivi.
3. Gli esiti della sperimentazione sono riportati in apposita relazione istruttoria da sottoporre agli organi competenti.

Art. 31 - (Disposizioni finali)

La norma di chiusura coordina il regolamento con lo statuto comunale, con il regolamento del patrimonio, con il regolamento sul canone patrimoniale unico e con gli altri regolamenti di settore, escludendo dall'ambito applicativo le fattispecie integralmente disciplinate da specifiche norme di legge o regolamenti speciali, incluse le sponsorizzazioni, le concessioni patrimoniali tipiche, i contratti pubblici e i procedimenti ex D.Lgs. n. 117/2017. La disposizione è essenziale per la tenuta complessiva del testo, perché conferma la natura del regolamento quale fonte secondaria di coordinamento e disciplina procedimentale, non fonte derogatoria né sostitutiva delle discipline speciali. Il rinvio finale alla Costituzione, al codice civile, alla L. n. 241/1990, al TUEL, al D.Lgs. n. 33/2013, al D.Lgs. n. 81/2008, al D.Lgs. n. 196/2003, al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. n. 36/2023 è corretto e consolida la chiusura sistematica del regolamento.

1. Il presente regolamento si coordina con lo statuto comunale, con il regolamento del patrimonio, con il regolamento sul canone patrimoniale unico, con i regolamenti su verde pubblico, spazi pubblici, beni immobili comunali e con ogni altro regolamento di settore vigente.
2. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le fattispecie integralmente disciplinate da specifiche norme di legge o da regolamenti comunali speciali, incluse le sponsorizzazioni, le concessioni patrimoniali tipiche, i contratti pubblici e i procedimenti di cui al D.Lgs. n. 117/2017.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano la Costituzione, il codice civile, la legge n. 241/1990, il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 33/2013, il D.Lgs. n. 81/2008, il D.Lgs. n. 196/2003, il Regolamento (UE) 2016/679, il D.Lgs. n. 36/2023 e ogni altra disposizione vigente *ratione materiae*.

Il regolamento, per come strutturato risulta impostato sotto il profilo della legalità amministrativa, della trasparenza e della contabilità pubblica. I punti di maggiore tenuta sono: la netta separazione rispetto ai contratti pubblici, alle concessioni patrimoniali tipiche e ai procedimenti del Terzo settore; la centralità dell'accordo di collaborazione quale atto tipizzato e tracciabile; il costante richiamo alla compatibilità con il regime del bene, con l'interesse pubblico concreto e con gli equilibri di bilancio; la subordinazione di ogni vantaggio economico alla predeterminazione dei criteri ex art. 12 L. n. 241/1990 e agli obblighi di pubblicazione ex artt. 26 e 27 D.Lgs. n. 33/2013; la coerenza con gli orientamenti della Corte dei conti in tema di uso gratuito o agevolato di immobili pubblici, ammissibile solo in presenza di motivazione puntuale sull'interesse pubblico prevalente e sulla compatibilità con la sana gestione del patrimonio.